

DELIBERA N. 11/12/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ RADIO
TELE DIOGENE, ESERCENTE L'EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE
TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE “RADIO TELE DIOGENE”,
PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA
NELL'ARTICOLO 4 COMMA**

**4 DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI IN
COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 34 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

(F. 110/11/SM-CRC)

L'AUTORITÀ

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del giorno 2 febbraio 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale- del 7 settembre 2005, n. 208 e successive modifiche;

VISTO il “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell’8 agosto 2001, n. 183 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 novembre 1981, n. 329 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 130/08/CONS del 12 marzo 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 23 aprile 2008, n. 96 - Allegato A alla delibera 130/08/CONS recante “*Testo del regolamento in materia di procedure sanzionatorie di cui alla delibera 136/06/CONS e successive modificazioni coordinato con le modifiche apportate dalla delibera 130/08/CONS*”;

VISTA la legge della Regione Calabria del 22 gennaio 2001, n. 2, recante “*Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni – Co.re.com.*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 668/09/CONS del 26 novembre 2009, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’accordo quadro 2008 al Co.re.com. Calabria;

VISTA la “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’articolo 3 dell’accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Calabria*”, di cui all’ALLEGATO A della delibera n.316/09/CONS del 10 giugno 2009;

VISTO l’atto del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com) della Calabria datato 14 settembre 2011 CONT./SOCIETA’ RADIO TELE DIOGENE S.RL/ RADIO TELE DIOGENE 4/11/REP, notificato alla citata società il 15 settembre 2011, nel quale si contesta la violazione della disposizione contenuta nell’articolo 4 Comma 4 del Codice di autoregolamentazione tv e minori in combinato disposto con l’articolo 34 del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nella parte in cui recepisce le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione tv e minori, approvato il 29 novembre 2002 e successive modificazioni, per la messa in onda da parte dell’emittente televisiva Radio Tele Diogene, in data 2 maggio 2011, in fascia oraria protetta 16:00-19:00, dello spot della grappa Bertagnolli, dalle ore 16:08:21 alle ore 16:08:28, della durata di 7 secondi circa, quest’ultima considerata ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 125/2001, bevanda superalcolica;

VISTE le videoregistrazioni del filmato oggetto di contestazione trasmesse dal Corecom regionale per le comunicazioni Calabria in data 15 novembre 2011 e pervenute in Autorità in data 24 novembre 2011 prot. 0065918;

RILEVATO che la società Radio Tele Diogene, in data 26 settembre 2011, ha fatto pervenire (prot. n. 45583 del 26 settembre 2011) le controdeduzioni relative alla contestazione di cui sopra e ha chiesto l’archiviazione del procedimento, facendo presente che lo spot, di brevissima durata, non era inserito in un programma specifico per minori e che quindi ha avuto scarsissima possibilità di essere visto da minori, che tra

l'altro, specie i più piccoli, non conoscono il significato dalla parola Grappa; ha inoltre invocato l'esimente dell'errore scusabile, poiché si è trattato di un mero errore tecnico di programmazione commesso in buona fede. A tal uopo, a supporto, ha fatto presente di aver sempre rispettato il Codice di autoregolamentazione e ha esibito copia dell'ordine di servizio n. 4 del 22 aprile 2011, disposto dall'amministratrice unica dell'emittente, giacché il responsabile dei palinsesti giornalieri sarebbe stato assente nel periodo dal 27 aprile al 21 maggio 2011 per motivi di salute;

RILEVATO che il Corecom Calabria con relazione del 5 ottobre 2011 pervenuta in Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il 10 ottobre 2011 prot. 0054014 ha affermato che, "nel caso di specie, sul piano soggettivo non emergerebbe la volontà della condotta, pertanto, considerato che l'emittente ha mandato in onda una sola volta lo spot della durata di circa sette secondi inserito in un programma non autoprodotto e che, infine, alla stessa non sono state contestate altre violazioni in materia di tutela dei minori, si propone a codesta Autorità l'archiviazione del procedimento CONT./SOCIETA' RADIOTELE DIOGENE S.r.l /RADIO TELE DIOGENE-4/11/REP";

RITENUTO che quanto proposto dal Comitato regionale per le comunicazioni non possa trovare accoglimento in quanto:

- la circostanza che si sia trattato di un errore dovuto ad un problema organizzativo verificatosi a seguito dell'assenza del responsabile tecnico non esclude la responsabilità della concessionaria giacché grava sulla stessa l'obbligo di vigilare sul contenuto di quanto trasmesso ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di diffusione di programmi radiotelevisivi e a questo riguardo nulla rileva il fatto che alla società in questione non siano state contestate altre violazioni in materia di tutela dei minori;

CONSIDERATO che il paragrafo 4.4 del Codice di autoregolamentazione tv e minori stabilisce che *<.. nella fascia di programmazione televisiva 16-19 si dovrà evitare la pubblicità di bevande superalcoliche e alcoliche, queste ultime all'interno di programmi direttamente rivolti ai minori...>* e ritenuto pertanto che, in questo caso, trattandosi di bevanda superalcolica, il divieto di messa in onda vige per tutta la fascia oraria protetta, a prescindere dal tipo di programma in cui è inserito, e che a nulla rileva l'eventuale brevità dello spot e che lo stesso sia mandato in onda una sola volta, le presunte scarse probabilità di visione del medesimo da parte di un pubblico di minori o l'asserita constatazione che i bambini non conoscono il significato della parola Grappa;

CONSIDERATO che l'art. 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 stabilisce che *<... le emittenti televisive sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione tv e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni...>*;

RITENUTO, pertanto, che la trasmissione da parte dell'emittente televisiva “Radio Tele Diogene”, in data 2 maggio 2011, in fascia oraria protetta 16:00-19:00,” dello spot della grappa Bertagnolli, è avvenuta in violazione del paragrafo 4.4 del Codice di autoregolamentazione tv e minori in combinato disposto con l’art. 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 nella parte in cui recepisce le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione tv e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni;

RITENUTA, per l’effetto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 (cinquemila/00), a euro 70.000,00 (settantamila/00), ai sensi degli articoli 35 e 51 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione pecuniaria per la violazione rilevata nella misura del minimo edittale pari a euro 5.000,00 (cinquemila /00), in base ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall’articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, pur se in linea teorica risulterebbe elevata - stante la natura dell’illecito attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei minori, considerata la connotazione obiettiva dell’illecito realizzato, attinente alla trasmissione di pubblicità di superalcolico durante la fascia protetta, ore 16-19, in violazione delle norme poste a tutela dei minori – si riscontra che la potenziale nocività del comportamento dell’emittente risulta attenuata dalla brevità dello spot e dal fatto che lo stesso sia stato mandato in onda una sola volta nella fascia oraria oggetto di monitoraggio da parte del Corecom Calabria;

- con riferimento *all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione*: l’emittente non ha posto in essere alcuna accortezza e non sono state attuate adeguate misure preventive per la correzione di errori materiali o comunque per evitare la messa in onda di spot di bevanda superalcolica in fascia oraria protetta in violazione delle norme poste a tutela dei minori;

- con riferimento alla *personalità dell’agente*: la SOCIETA’ RADIO TELE DIOGENE S.RL con sede in Crotone, Via Risorgimento 107, in quanto esercente l’emittente televisiva locale RADIO TELE DIOGENE deve essere dotata di un’organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell’agente*: le stesse si presumono tali da consentire l’applicazione della sanzione pecuniaria da adottare, anche in considerazione della riduzione della sanzione ad un quinto per gli esercenti la radiodiffusione televisiva in ambito locale prevista dall’articolo 51, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTO l’articolo 35 e l’articolo 51 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

SOCIETA' RADIO TELE DIOGENE S.RL con sede in Crotone, Via Risorgimento 107, in quanto esercente l'emittente televisiva locale RADIO TELE DIOGENE, di pagare la sanzione amministrativa di euro 5.000, 00 (cinquemila/00) per la violazione del paragrafo 4.4 del Codice di autoregolamentazione tv e minori, in combinato disposto con l'articolo 34, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, Bilancio di previsione dello Stato, o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale *"Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 11/12/CSP"*, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento *"Delibera n. 11/12/CSP"*.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Ai sensi dell'articolo 35, comma 4 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, alle sanzioni inflitte sia dall'Autorità che, per quelle dal Codice di autoregolamentazione Tv e minori, dal Comitato di applicazione del medesimo Codice viene data adeguata pubblicità anche mediante comunicazione da parte dell'emittente sanzionata nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 2 febbraio 2012

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola